



Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

**PROTOCOLLO D'INTESA
TRA
LA PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI
PALERMO
L'ANAS S.P.A.
E
IL CONTRAENTE GENERALE BOLOGNETTA S.C.P.A.**

**AI FINI DELLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE
DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA**

Lavori di ammodernamento del Tratto Palermo – Lercara Friddi – lotto funzionale – dal Km 14+400 (rotatoria Bolognetta) al Km 48+000 compresi i raccordi con le attuali SS.n. 189 e SS. N.121.

**CUP F41BO3000230001
CIG 91811208F1**

La Prefettura-U.T.G. di Palermo nella persona del Prefetto, Dr.ssa Francesca Cannizzo;
L'ANAS S.p.A., nella persona del Dr. Giancarlo Perrotta - Responsabile Unità Legalità e Trasparenza;
La BOLOGNETTA S.c.p.a., in qualità di Contraente Generale, nella persona del suo Presidente l'Ing. Leonardo Potenza;

PREMESSO

- che l'intervento in questione rientra nel programma delle "infrastrutture pubbliche e private e degli insediamenti produttivi" di cui alla delibera del CIPE del 21 dicembre 2001, n. 121;



Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

- che con Delibera CIPE, n. 121/2001 del 21 dicembre 2001 (G.U. n. 51/2002 S.O.), il Comitato, ai sensi dell'art. 1 della Legge 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle Infrastrutture strategiche, che include, nell'ambito del "Corridoio plurimodale tirrenico - Nord Europa", l'infrastruttura stradale oggetto del presente Protocollo di Legalità;
- che con delibera CIPE n. 103 del 28.09.2007, è stato approvato il progetto dell'intervento nel programma delle Infrastrutture strategiche (Legge n. 443/2001);
- che le delibere CIPE di riferimento per l'infrastruttura sono la n. 84 del 1 agosto 2008 (G.U. n.37/2009) con la quale è stato approvato il progetto preliminare dell'Itinerario Palermo-Agrigento(S.S.121), nonché la n. 19 del 25 marzo 2012(G.U. n.138/2012), con la quale è stato approvato il progetto definitivo;
- che con delibera CIPE del 3 agosto 2011, n. 58, sono approvate le linee guida predisposte dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere per definire i contenuti degli accordi che il soggetto aggiudicatore di una infrastruttura strategica deve stipulare con gli organi competenti in materia di sicurezza, nonché di prevenzione e repressione della criminalità organizzata;
- che il Codice Unico di Progetto (CUP) è un codice identificativo obbligatorio per ogni progetto d'investimento pubblico ed è rilasciato dal DIPE, mentre il Codice Identificativo di Gara(CIG) è rilasciato dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; il numero del CUP attribuito è il seguente F41BO3000230001;
- che le tematiche relative ai flussi di manodopera ed alla loro gestione rappresentano per le organizzazioni criminali un anello significativo per il controllo del territorio;
- che è, altresì, volontà delle parti applicare, allorquando saranno approvate, le linee guida che il C.I.P.E. adotterà in tema di monitoraggio finanziario ai sensi dell'art. 176 del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii;



Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

- che in data 19.10.2009 è stato stipulato il contratto Rep. N. 7953, Racc. N. 4132, tra l'ANAS S.p.a. ed il Contraente Generale BOLOGNETTA S.C.p.A. per l'affidamento della progettazione ed esecuzione dei lavori;
- che l'ANAS, ai sensi dell'art. 176, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006, provvede alla stipula di appositi accordi con gli organi competenti in materia di sicurezza nonché di prevenzione e repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori e al successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione delle opere e dei soggetti che le realizzano;
- che l'esecuzione dei lavori è ricadente nel territorio della provincia di Palermo, sicché l'autorità competente in materia di sicurezza è da individuare nel Prefetto di Palermo;
- che con decreto 14 marzo 2003 emanato dal Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Giustizia e con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, è stato istituito il Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza sulle Grandi Opere (CCASGO);
- che, a decorrere dal 13 febbraio 2013, sono entrate in vigore le disposizioni del Libro II, Capi I, II, III e IV del D.Lgs.6 settembre 2011, n.159, "Codice delle Leggi antimafia", così come modificato e integrato dal D. Lgs. n.218/2012, in materia di documentazione antimafia e sono abrogati il D.Lgs.n.490/94, il DPR 252/98 e il DPR 150/10;
- che le disposizioni di cui all'art.93 del D.Lgs.6 settembre 2011, n.159, "Codice delle leggi Antimafia", così come modificato e integrato dal D.Lgs.n.218/2012 consentono ai Prefetti, ai fini dell'espletamento delle funzioni volte a prevenire infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti, di disporre accessi ed accertamenti nei cantieri interessati all'esecuzione di lavori pubblici avvalendosi, a tal fine, dei Gruppi Interforze di cui all'art. 5, comma 3, del D.M. 14 marzo 2004.
- che i controlli antimafia sui contratti pubblici e sui successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto la fase esecutiva dei lavori, servizi e forniture sono effettuati con l'osservanza delle disposizioni contenute nel suddetto Decreto Legislativo;
- che l'articolo 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" ha introdotto specifiche disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;



Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

- che, ai fini del presente Protocollo, il regime delle informazioni antimafia di cui all'articolo 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159, così come modificato e integrato dal D.Lgs. 15 novembre 2012, n.218, è esteso a tutti i soggetti appartenenti alla "filiera delle imprese" come definita dall'art. 6 del D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217;
- che con D.P.C.M. 18 aprile 2013 sono stati istituiti gli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

CONSIDERATA

- la necessità che l'Anas, in qualità di Soggetto Aggiudicatore, assuma un ruolo centrale di coordinamento e raccordo di tutte le attività scaturenti dall'applicazione del presente Protocollo;
- la portata strategica dell'opera, che esige di attuare un accurato e ben strutturato sistema di controllo dei cantieri con mirate pianificazioni operative a garanzia della piena regolarità dei lavori ed al fine di assicurare condizioni di sicurezza tali da prevenire ogni possibile tentativo di infiltrazione criminale;

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti convengono che la narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente protocollo; il presente Protocollo è volto a:

- garantire una rapida e corretta esecuzione delle Opere nel rispetto degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159, così come modificato e integrato dal D.Lgs. 15 novembre 2012, n.218;
- prevedere ulteriori misure intese a rendere più stringenti le verifiche antimafia, anche mediante forme di monitoraggio durante l'esecuzione dei lavori, secondo le previsioni contenute nelle richiamate Linee-guida;
- attivare un flusso di informazioni che possa garantire, tra l'altro, l'alimentazione di una banca dati web e, anche attraverso le informazioni in essa contenute, consentire il monitoraggio:
a) della fase di progettazione ed esecuzione dei lavori dei soggetti che realizzano le Opere;



Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

- b) dei flussi finanziari connessi alla realizzazione delle Opere, nel rispetto del principio di tracciabilità di cui all'art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136;
- c) delle condizioni di sicurezza dei cantieri.

SI STIPULA

ART. 1

DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Protocollo devono intendersi, sempre nel rispetto dei limiti della vigente normativa in materia:

a) Soggetto Aggiudicatore: Anas S.p.A.;

b) Contraente Generale: la BOLOGNETTA S.c.p.a. per i lavori di ammodernamento del Tratto Palermo – Lercara Friddi – lotto funzionale – dal Km 14+400 (rotatoria Bolognetta) al Km. 48+000, compresi i raccordi con le attuali SS.n.189 e SS.n. 121 ;

c) Affidatario: l'avente causa del Contraente Generale con cui quest'ultimo stipula un Contratto di affidamento, di qualsiasi importo, relativo o comunque connesso alla realizzazione dell'opera;

d) Terzo Subaffidatario: l'avente causa dell'affidatario con cui quest'ultimo stipula un Contratto di Subaffidamento, di qualsiasi importo, relativo o comunque connesso alla realizzazione dell'Opera;

e) Terzo subcontraente: l'avente causa del Contraente Generale o dell'Affidatario o del Subaffidatario con cui questi stipulano un Subcontratto, di qualsiasi importo, relativo o comunque connesso alla realizzazione dell' Opera.

2. Ai fini del presente protocollo deve intendersi per "filiera delle imprese", così come definita in premessa, il complesso di tutti i soggetti, ad iniziare dal Contraente Generale, che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione dell'opera, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi incluse quelle di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti. Vengono considerate in ogni caso incluse nella filiera e quindi soggette a monitoraggio, in ragione della loro vulnerabilità, le forniture di inerti e di materiale da costruzione, gli approvvigionamenti da cava e l'attività di smaltimento dei rifiuti.



Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

ART. 2

AMBITO DI APPLICAZIONE E CONFERIMENTO DATI

1. Ai fini del presente Protocollo, l'Anas ha il compito di garantire - verso gli organi deputati ai controlli antimafia - il flusso informativo dei dati relativi alla filiera delle imprese che, a qualunque titolo, partecipino all'esecuzione dell'Opera, così come previsto nel presente Protocollo.
2. Il Contraente Generale si impegna ad inserire nei contratti con l'Affidatario apposita clausola con la quale lo stesso assume l'obbligo di fornire al Contraente Generale stesso i dati relativi alle società interessate, a qualunque titolo, all'esecuzione dell'Opera. Nella stessa clausola si stabilisce che le imprese di cui sopra accettano esplicitamente quanto convenuto con il presente Protocollo, ivi compresa la possibilità di applicazione di sanzione pecuniaria, nonché di revoca degli affidamenti o di risoluzione del contratto o subcontratto nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso le imprese contraenti, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento da parte del Contraente Generale nei casi indicati nel successivo art. 3, commi 5 e 7, e nel caso di violazione degli obblighi di cui all'art. 4, comma 3 del presente Protocollo.
3. L'obbligo di conferimento dei dati, da assolvere con le modalità di cui al successivo art. 3, sussiste relativamente:
 - a) agli affidamenti da parte del Contraente Generale per qualunque importo;
 - b) ai subaffidamenti e subcontratti da parte di ogni sub affidatario e subcontraente prima della loro autorizzazione da parte del Contraente Generale e per qualunque importo;
 - c) ai noli, servizi, forniture di mezzi e materiali e locazioni da parte dei terzi affidatari e di qualsivoglia subcontraente, autorizzati da parte del Contraente Generale per qualunque importo .
4. Le comunicazioni dei dati saranno effettuate attraverso collegamento telematico, secondo le modalità successivamente indicate.
5. Tali dati sono comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti.
6. L'obbligo di conferimento dei dati sussiste anche in ordine agli assetti societari e gestionali delle imprese coinvolte a qualsiasi titolo nell'esecuzione dell'opera ed alle variazioni di detti assetti, fino



Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

al completamento dell'esecuzione dell'opera medesima. Il conferimento deve essere eseguito nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale.

ART. 3

DISCIPLINA DEI CONTROLLI ANTIMAFIA

1. Ai fini del presente Protocollo, il regime delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159, così come modificato e integrato dal D. Lgs. 15 novembre 2012, n.218, e' esteso a tutti i soggetti appartenenti alla "filiera delle imprese" nei termini indicati nelle premesse. Sono assoggettate al predetto regime tutte le fattispecie contrattuali indipendentemente dal loro importo, oggetto, durata e da qualsiasi condizione e modalità di esecuzione.
Sono esentate unicamente le acquisizioni destinate all'approvvigionamento di materiale di consumo di pronto reperimento nel limite di € 9.000 complessive a trimestre. Per dette ultime acquisizioni andranno comunque inserite nella Banca Dati, di cui al successivo art. 7, i dati identificativi dei fornitori.
2. Il Contraente Generale si impegna ad acquisire dalla Prefettura di Palermo, preventivamente alla stipula di ogni strumento contrattuale previsto nel presente Protocollo e indipendentemente dal loro importo, le informazioni antimafia sul conto delle imprese interessate aventi sede legale anche al di fuori della provincia e, qualora risultassero, a carico delle ditte, tentativi o elementi di infiltrazioni mafiose, non potrà procedere alla stipula, approvazione o autorizzazione dei contratti o subcontratti.
3. Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati accordi contrattuali, vengano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie delle imprese coinvolte a qualsiasi titolo nell'esecuzione delle opere, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato esito interdittivo, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti a cura del Contraente Generale, mediante attivazione della clausola di cui al comma 5. L'Anas procede all'immediata annotazione dell'estromissione dell'impresa e della perdita del contratto o del subcontratto nell'Anagrafe degli esecutori di cui al successivo art.6.
4. I termini per il rilascio delle informazioni antimafia sono disciplinati ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159, così come modificato e integrato dal D.Lgs. 15 novembre 2012, n.218.



Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

5. I contratti e i subcontratti stipulati, approvati o autorizzati dovranno prevedere una clausola risolutiva espressa, nella quale e' stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorchè le verifiche antimafia successivamente effettuate abbiano dato esito interdittivo. Il Contraente Generale effettua senza ritardo ogni adempimento necessario a rendere operativa detta clausola e/o comunque a revocare l'approvazione o l'autorizzazione. In detti casi l'Anas comunica senza ritardo alla Prefettura, al CCASGO e alle altre Autorità competenti l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione della società o impresa cui le informazioni si riferiscono.

6. Nella richiesta di informazioni, da inoltrarsi alla Prefettura, devono essere indicati tutti gli elementi previsti dall'art.91, comma 4, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159, così come modificato e integrato dal D.Lgs. 15 novembre 2012, n.218:

7. L'esito delle verifiche effettuate e' comunicato dalla Prefettura al Contraente Generale e all'Anas ed e' immesso a cura del Contraente Generale nell'Anagrafe degli Esecutori di cui al successivo art. 6, nella sezione appositamente dedicata. Con riferimento ai divieti di stipula e di autorizzazione previsti nel presente articolo, l'eventuale inosservanza e' causa di risoluzione del contratto stipulato, salvo i casi di errore scusabile.

8. L'ANAS S.p.A s'impegna, altresì, a richiedere all'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, istituita con decreto-legge 4 febbraio 2010, n. , nonché al competente Ufficio Misure di Prevenzione presso il Tribunale di Palermo, l'elenco delle imprese, eventualmente presenti nel territorio della Provincia, affinché l'Appaltatore ne valuti l'inserimento tra gli operatori della filiera, nel ciclo dell'opera.

9. Non sussiste obbligo di richiesta di informazione antimafia nell'ipotesi in cui si ricorra a soggetti iscritti negli elenchi ai sensi dell'art.1, comma 52, della legge 6 novembre 2012 n.190, per l'esercizio delle attività per cui è stata disposta l'iscrizione.

ART. 4

PREVENZIONE INTERFERENZE ILLECITE

1. Il Contraente Generale si impegna ad inserire nei Contratti di Affidamento e a verificare l'inserimento – in occasione del rilascio dell'autorizzazione delle varie tipologie di contratto – una clausola specifica con il seguente contenuto:



Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

a) Clausola n. 1

“La sottoscritta impresa si impegna a dare notizia senza ritardo alla Prefettura, dandone comunicazione al Contraente Generale, di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere, ecc.)”. Resta fermo l'obbligo di denuncia degli stessi fatti all'A.G.

b) Clausola n. 2

“La sottoscritta impresa si impegna a denunciare all'autorità giudiziaria o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara e/o dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori. Della denuncia sono informate l'Anas e la Prefettura”.

c) Clausola n. 3

“La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo di Legalità sottoscritto tra la Prefettura l'Anas e la BOLOGNETTA S.c.p.a. e di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto”.

2. Il Contraente Generale, pertanto, si impegna a prevedere che gli obblighi di cui alle precedenti lettere a), b) e c) siano inseriti sia nei contratti stipulati con l'Affidatario, sia nei contratti stipulati da quest'ultimo con gli operatori economici “della filiera” e che la violazione degli obblighi di cui alle predette lettere a) e b), sia espressamente sanzionata ai sensi dell'art. 1456 c.c. Il Contraente Generale valuta l'inosservanza dei predetti obblighi ai fini della revoca degli affidamenti.

3. Il Contraente Generale si impegna a dare notizia senza ritardo alla Prefettura di ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un suo rappresentante o dipendente nonché nel caso di ogni illecita interferenza nelle procedure di affidamento alle imprese terze. L'assolvimento di detto



Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

impegno non esime dalla presentazione di autonoma denuncia per i medesimi fatti all'Autorità Giudiziaria.

4. Il Contraente Generale si impegna ad assumere ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio personale, per l'immediata segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere.

5. L'obbligo di cui al comma 4 viene contrattualmente assunto, nei confronti del Contraente Generale, dall'Affidatario e, nei confronti di questi, dai subaffidatari e dai terzi subcontraenti a qualunque titolo interessati all'esecuzione dei lavori. L'inosservanza degli obblighi in tal modo assunti e' valutata dal Contraente Generale ai fini della revoca degli affidamenti.

ART. 5

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER PARTICOLARI TIPOLOGIE DI SUBCONTRATTI

1. L'obbligo di richiesta di informazioni alla Prefettura, ai sensi dell'articolo 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159, così come modificato e integrato dal D.Lgs. 15 novembre 2012, n.218, sussiste anche per i contratti ed i subcontratti, indipendentemente dal loro importo, aventi ad oggetto le tipologie di prestazioni di seguito elencate:

1. trasporto di materiale a discarica;
2. smaltimento rifiuti;
3. fornitura e/o trasporto terra e/o calcestruzzo e/o bitume ed asfalti;
4. noli a freddo di macchinari;
5. fornitura di ferro lavorato;
6. servizi di guardiania di cantiere;
7. servizi di logistica, di supporto, di vitto e alloggiamento del personale;
8. acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiali da cave di prestito per realizzazione di opere in terra;
9. fornitura con posa in opera (qualora il sub-contratto non debba essere assimilato al subappalto ai sensi dell'art. 118, c. 11 del D.Lgs.12 aprile 2006, n. 163);
10. noli a caldo di macchinari;
11. servizi di autotrasporti;



Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

12. somministrazione di manodopera, sia come lavoratori dipendenti sia come parasubordinati o con Partita IVA senza dipendenti, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita;
13. servizi di pulizia.

ART. 6

COSTITUZIONE BANCA DATI E ANAGRAFE ESECUTORI

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Protocollo, l'Anas si impegna a rendere disponibile, entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Protocollo, una Banca Dati relativa alle richieste di informazioni antimafia riguardanti le imprese che partecipano a qualunque titolo all'esecuzione dell'opera. Il flusso delle informazioni essenziali dovrà alimentare due diverse sezioni, che sono interfacciate in un sistema:

a) Anagrafe degli esecutori;

b) Piano di controllo coordinato del cantiere e del subcantiere che contiene il Settimanale di cantiere o subcantiere. Tale infrastruttura informatica è allocata presso l'Anas. Il flusso informativo è riservato al Gruppo Interforze costituito presso la Prefettura di Palermo, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti-Servizio Alta Sorveglianza delle Grandi Opere, alle Forze di Polizia territoriali e dagli altri soggetti istituzionali interessati da attività di monitoraggio e verifica, nonché al DIPE (Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica) della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le informazioni contenute nella Banca dati devono consentire il monitoraggio:

- i. della fase di esecuzione dei lavori dei soggetti che realizzano l'opera;
- ii. dei flussi finanziari connessi alla realizzazione dell'opera, nel rispetto del principio di tracciabilità di cui all'art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136.
- iii. delle condizioni di sicurezza dei cantieri;
- iv. del rispetto dei diritti dei lavoratori impiegati.

2. I dati in questione verranno immessi in apposita sezione della Banca Dati, denominata anche "Anagrafe degli esecutori". Tale Anagrafe degli esecutori contiene, tra le altre, oltre ai contenuti di cui al precedente articolo 3, comma 6, anche le seguenti informazioni essenziali:

- individuazione anagrafica del soggetto d'impresa o dell'operatore economico;
- tipologia e importo del contratto o subcontratto;



Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

- annotazioni relative a modifiche intervenute nell'assetto proprietario o manageriale del soggetto imprenditoriale, nonchè relative al direttore tecnico;
- annotazioni relative alla eventuale perdita del contratto o subcontratto e all'applicazione della relativa penale pecuniaria;
- indicazione del conto corrente dedicato.

3. In tutti i contratti e i subcontratti stipulati ai fini della esecuzione dell'opera verrà inserita apposita clausola che preveda i seguenti impegni:

- i. mettere a disposizione dell'Anas per la successiva immissione nella Anagrafe degli esecutori i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale;
- ii. mettere a disposizione del Gruppo Interforze i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro esigenziale;
- iii. mettere a disposizione del Gruppo Interforze le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore. Le informazioni di cui al presente punto vengono fornite dall'operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all'art. 46 del D.P.R. 445/2000;

4. La violazione degli obblighi di cui ai commi 2 e 3 comporta violazione dei doveri collaborativi cui consegue l'applicazione, da parte del soggetto aggiudicatore ANAS cui spetta la vigilanza sullo specifico adempimento, di una penale fino al 5% del valore del contratto o del subcontratto stesso. In caso di reiterate violazioni sarà valutata l'irrogazione di ulteriori provvedimenti sanzionatori fino alla rescissione del contratto.

La documentazione di cui ai commi 2 e 3 verrà messa a disposizione dall'Anas attraverso l'inserimento diretto nella banca dati, per le opportune verifiche da parte della D.I.A., del Gruppo Interforze, delle Forze di polizia e degli organi di vigilanza preposti, anche al fine di conferire massima efficacia agli interventi di accesso ai cantieri disposti ai sensi del D.M. 14 marzo 2003 e dell'art.93 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159, così come modificato e integrato dal D.Lgs. 15 novembre 2012, n.218.



Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

ART. 7

SANZIONI

1. Il Contraente generale applicherà all'impresa Affidataria una sanzione pecuniaria nel caso di inosservanza dell'obbligo di comunicazione preventiva entro i termini previsti dall'articolo 3, comma 4, del presente protocollo, dei dati relativi alle imprese subcontraenti, di cui al precedente articolo 2, comma 6 (comprese le variazioni degli assetti societari) e dell'art. 118, D.Lgs. n. 163/2006, determinata nella misura del 5% dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni. La sanzione pecuniaria nei confronti della società o impresa per la quale siano emersi elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa e che, a seguito di informazione interdittiva venga estromessa, è prevista nella misura non inferiore al 5% dell'importo del contratto o del subcontratto.
2. Il Contraente Generale, con l'adesione al presente Protocollo e allo scopo di coadiuvare l'attività di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità nell'esecuzione dell'opera, si impegna ad inserire in tutti i contratti dalla stessa stipulati apposita clausola con la quale l'Affidataria assume l'obbligo di fornire al Contraente Generale gli stessi dati precedentemente indicati, relativi alle società e alle imprese subcontraenti interessate, a qualunque titolo, all'esecuzione dell'opera.
3. Nella stessa clausola si stabilisce che le imprese di cui sopra accettano esplicitamente il sistema sanzionatorio indicato nei commi precedenti, ivi compresa la possibilità di revoca degli affidamenti o di risoluzione del contratto o sub-contratto nei casi di inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento da parte del Contraente Generale nei casi indicati dal presente Protocollo.
4. La risoluzione automatica del contratto, la revoca dell'affidamento e dell'autorizzazione al subappalto non comportano obblighi di carattere indennitario né risarcitorio a carico del Contraente Generale, né a carico dell'Affidatario/subaffidatario/subcontraente, fatto salvo il pagamento dell'attività prestata.
5. Le somme discendenti dall'applicazione delle penali sono destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza antimafia dell'intervento, secondo le indicazioni che il Prefetto di Palermo farà all'uopo pervenire, sentito il CCASGO. L'importo delle sanzioni sarà affidato in custodia all'ANAS che provvederà a versare le somme su apposito conto corrente fruttifero.



Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

ART. 8

**SICUREZZA NEI CANTIERI E MISURE DI PREVENZIONE CONTRO I TENTATIVI DI
CONDIZIONAMENTO CRIMINALE**

1. Fatte salve le competenze istituzionali attribuite dalla legge agli organi di vigilanza, ai fini dell'applicazione del presente Protocollo viene attuato il "Piano di Controllo Coordinato del cantiere e del sub-cantiere" interessati dai lavori, il cui controllo è svolto dalle Forze di Polizia e dal Gruppo Interforze.

Il c.d. "settimanale di cantiere" dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa:

i. all'opera da realizzare con l'indicazione della ditta (lo stesso Contraente Generale in caso di esecuzione diretta, il subcontraente ovvero il terzo subcontraente e di tutti gli operatori e imprese della filiera), dei mezzi dell'Affidatario, del Subaffidatario, del terzo Subcontraente e/o di eventuali altre ditte che operano, nella settimana di riferimento, e di qualunque automezzo che comunque avrà accesso al cantiere. Il "Settimanale di Cantiere" dovrà contenere, altresì, i nominativi di tutti i dipendenti che, sempre nella settimana di riferimento, saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere;

ii. al Referente di cantiere che trasmetterà con cadenza settimanale, entro le ore 18,00 del venerdì precedente le attività settimanali previste e, che, ha l'obbligo di inserire nel sistema, senza alcun ritardo ogni eventuale variazione relativa ai dati inviati, non prevista nella settimana di riferimento;

iii. all'Affidatario che ha l'obbligo, tramite il Referente di cantiere, o altro responsabile a ciò specificamente delegato, di garantire il corretto svolgimento dei lavori utilizzando le sole maestranze, attrezzature, macchinari e tecnici segnalati;

2. Le informazioni acquisite sono utilizzate dai soggetti di cui al comma 1 per:

i. verificare la proprietà dei mezzi e la posizione del personale;

ii. verificare alla luce del "Settimanale di cantiere" la regolarità degli accessi e delle presenze;

iii. incrociare i dati al fine di evidenziare eventuali anomalie.

A tal fine il Gruppo Interforze potrà, fatte salve le competenze istituzionali attribuite dalla legge agli organi di vigilanza, calendarizzare incontri periodici con il Referente di cantiere e con il Coordinatore del Gruppo Interforze.

L'A.N.A.S. S.p.A. dispone, ferme restando le verifiche già previste dalle norme di settore, i controlli sulla qualità del calcestruzzo e dei suoi componenti impiegati nei lavori per la



Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

realizzazione dell'opera, presso laboratori indicati dall'A.N.A.S. S.p.A, o dall'Appaltatore, i cui oneri finanziari saranno sostenuti dall'Appaltatore stesso o dall'AN.A.S. S.p.A, in base a successivi accordi contrattuali.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 2, in tutti i contratti e subcontratti stipulati ai fini dell'esecuzione dell'opera verrà inserita apposita clausola che preveda i seguenti impegni:

a) assicurare che il personale presente in cantiere esponga costantemente la tessera di riconoscimento di cui all'art.18, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, recante gli ulteriori dati prescritti dall'art.5 della legge 13 agosto 2010, n.136, e che sia in possesso di un documento d'identità in corso di validità;

b) le persone che a qualunque titolo accedono presso i cantieri di lavoro dovranno essere munite del documento identificativo di cui all'art. 5 della Legge n. 136/2010, per la rilevazione oraria della presenza. Per i lavoratori dipendenti lo stesso documento verrà utilizzato anche ai fini della rilevazione dell'orario di lavoro. La disposizione non si applica al personale addetto ad attività di vigilanza e controllo sui luoghi di lavoro;

c) assicurare che la bolla di consegna del materiale indichi il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali, secondo quanto prescritto dall'art.4 della citata legge 136/2010.

4. In caso di inosservanza degli impegni di cui al comma 3, accertata nell'esercizio dell'attività di monitoraggio della regolarità degli accessi nei cantieri, il Contraente Generale applicherà all'impresa inadempiente una sanzione pecuniaria determinata nella misura del 5% dell'importo del contratto.

ART. 9

TRACCIAMENTO, A FINI DI TRASPARENZA, DEI FLUSSI DI MANODOPERA

Si estendono al presente Protocollo le disposizioni previste nell'art. 10 dello schema di protocollo di legalità allegato alle linee -guida "Piano Carceri", pubblicate nella G.U.R.I. del 18 giugno 2012, n. 140.



Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 11 del Protocollo di Legalità siglato a Milano tra la Prefettura, EXPO 2015 S.p.A. e le Organizzazioni sindacali di settore, a fini di monitoraggio, tracciamento e trasparenza dei flussi di manodopera si conviene quanto segue:

1. Attesa l'esigenza di sottoporre a particolare attenzione, nell'ambito delle azioni volte a contrastare le possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nel ciclo di realizzazione dell'opera, le modalità di assunzione della manodopera, le parti si impegnano a definire procedure di reclutamento improntate alla massima trasparenza;
2. Ai fini del comma 1 è costituito presso la Prefettura di Palermo, nell'ambito del Gruppo Interforze, presieduto dallo stesso coordinatore, apposito tavolo di monitoraggio dei flussi di manodopera cui partecipano un rappresentante della locale Direzione Territoriale del Lavoro, nonché rappresentanti delle organizzazioni sindacali più rappresentative della categoria dei lavoratori edili.
3. Nel tavolo previsto dal comma 2 del citato articolo 9 del protocollo di legalità possono essere esaminate questioni generali inerenti il contrasto al fenomeno di sfruttamento del lavoro, come sanzionato dall'art. 12 del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito con modificazione dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

Il tavolo di cui al comma 2, anche al fine di non compromettere l'osservanza del cronoprogramma delle opere, potrà altresì esaminare eventuali questioni inerenti criticità circa l'impiego della manodopera, anche con riguardo a quelle che si dovessero verificare a seguito di estromissione dell'impresa ed in conseguenza della perdita del contratto o del sub-contratto.

ART. 10

DURATA DEL PROTOCOLLO

Il Protocollo di legalità opera fino alla conclusione dei lavori.

Tutte le imprese o gli operatori economici della filiera che risulteranno direttamente o indirettamente interessati alla realizzazione dell'opera sono tenuti ad osservare il presente protocollo.



Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

2. Le parti si impegnano, dopo un periodo di sperimentazione iniziale di sei mesi dalla sottoscrizione, a sottoporre a riesame le norme in esso contenute, sulla base dei risultati conseguiti.

Sottoscritto a Palermo il 17 luglio 2014.

Il Prefetto di Palermo -

Dr.ssa Francesca Cannizzo

per l'ANAS S.p.A. -

Dr. Giancarlo Perrotta

per la Bolognetta S.c.p.a.-

Ing. Leonardo Potenza

Le Organizzazioni sindacali della categoria Edili maggiormente rappresentative (limitatamente agli impegni discendenti dall'art. 9 del protocollo):

per FILLEA – CGIL - Sig. Mario Ridolfo

per FILCA – CISL - Sig. Gandolfo Madonia

per FENEAL – UIL - Sig. Angelo Gallo